

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 381)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Il 4 luglio 1969 è stato concluso a Berna un Accordo aggiuntivo che apporta alcune modificazioni alla Convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 resa esecutiva con legge 31 ottobre 1963, n. 1781.

L'Accordo contiene disposizioni di notevole importanza, alcune delle quali erano state da tempo invocate dalle nostre collettività residenti nella Confederazione, e cioè:

1) la proroga, senza limiti di tempo, della disposizione relativa al trasferimento in Italia di contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera. L'Accordo, in sostanza, mantiene, in favore dei lavoratori italiani che rimpatriano definitivamente dalla Svizzera all'età di 60 anni (55 per le lavo-

ratrici), la facoltà di chiedere il trasferimento in Italia dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera. Tale possibilità, che ha ora un carattere permanente, costituisce in molti casi una soluzione appropriata al problema sollevato dalla differente età pensionabile in Svizzera e in Italia. Dato che il trasferimento comporta la perdita del diritto alla pensione svizzera, esso andrà richiesto soltanto quando ne risulti al lavoratore un adeguato beneficio nel regime pensionistico italiano, tenuto conto degli anni di lavoro effettuati in ciascuno dei due paesi;

2) una disposizione prevede anche, in favore di alcuni lavoratori italiani che ave-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vano chiesto ed ottenuto il trasferimento in Italia della sola quota parte dei contributi versati da loro stessi in Svizzera, la possibilità del trasferimento della quota parte di contributi versati dai loro datori di lavoro; ciò comporterà, in molti casi, dei benefici sulla liquidazione della pensione italiana oppure il rimborso dei contributi stessi;

3) l'Accordo contiene anche importanti disposizioni in materia di assicurazione invalidità: esso prevede, in primo luogo, una regolamentazione speciale per i frontalieri, secondo la quale detti lavoratori avranno diritto alle rendite di invalidità ed alle provvidenze tendenti al recupero della capacità lavorativa, qualora gli interessati abbiano maturato 2 anni di assicurazione negli ultimi 3 anni. Tale nuova soluzione, per quanto riguarda le rendite, si aggiungerà a quella già prevista dalla Convenzione ed interesserà quei frontalieri che non riescono a maturare le condizioni richieste dalla Convenzione stessa. Per quanto invece concerne le prestazioni rivolte al recupero della capacità lavorativa, si tratta di un nuovo diritto, dato che esse non venivano sinora erogate in nessun caso ai lavoratori frontalieri;

4) infine, alcune disposizioni perfezionano i meccanismi necessari per l'ottenimento della rendita svizzera di invalidità da parte di cittadini italiani rimpatriati o di coloro che, in ragione della categoria professionale cui appartengono, non sono considerati come aventi la residenza in Svizzera: disposizioni, queste, di cui si sentiva una particolare esigenza, dato che in molti casi si riscontravano non poche difficoltà al riguardo.

Gli elementi sopra elencati testimoniano della rilevanza dei vantaggi acquisiti a favore dei nostri lavoratori emigrati e pertanto della particolare urgenza di ratificare e dare esecuzione all'Accordo in questione.

L'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo non pregiudica la revisione globale dell'attuale regolamentazione dei rapporti italo-svizzeri in materia di sicurezza sociale in vista del suo ulteriore miglioramento: al riguardo sono infatti state avanzate proposte al Governo svizzero in previsione di addvenire, il più sollecitamente possibile, ad avviare conversazioni in seno all'apposita Commissione mista.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE DEL 14 DICEMBRE 1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di completare la Convenzione relativa alla Sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso « la Convenzione ») hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

il Signor Enrico Martino, Ambasciatore d'Italia a Berna

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il Signor Cristoforo Motta, Delegato per gli Accordi internazionali in materia di sicurezza sociale

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese al più tardi entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia, quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie.

I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane a sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. I contributi eventual-

mente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni; tuttavia i contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti possono, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera.

Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'articolo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Art. 2.

I cittadini italiani, i cui contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, per la parte da loro stessi versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, possono chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi già corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nella assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o già erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto è riconosciuto ai superstiti dei cittadini suddetti quando possono aver titolo a prestazioni.

Art. 3.

I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure entrano in linea di conto.

I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Italia possono beneficiare delle prestazioni relative alla prevenzione e alla cura dell'invalidità previste dalla legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani.

I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o che hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera in qualità di frontalieri e che hanno versato contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurativo, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità.

Art. 4.

Per l'applicazione dell'articolo 8, lettera a) della Convenzione i figli nati invalidi in Italia, e la cui madre non abbia soggiornato in Italia

complessivamente per più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione invalidità svizzera assume a proprio carico le prestazioni in caso d'infermità congenita del figlio per un periodo di tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle in Svizzera.

Ai fini della determinazione della durata di soggiorno ininterrotto in Svizzera dopo la nascita richiesta dalla stessa disposizione, un soggiorno del figlio in Italia per un periodo di tre mesi al massimo immediatamente dopo la nascita è assimilato a un periodo di residenza in Svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera.

Articolo 5.

I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti.

Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 6.

Il presente Accordo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati; tuttavia l'articolo primo avrà effetto dal 1° settembre 1969.

Art. 7.

Il presente Accordo aggiuntivo resterà in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità della Convenzione.

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

Fatto a Berna il 4 luglio 1969, in due esemplari uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Governo della Repubblica italiana

ENRICO MARTINO

Per il
Consiglio federale svizzero

CRISTOFORO MOTTA